

## REGIONE DELLA PUGLIA

## ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 8 marzo 1995					
N. 980 Reg. deliberazioni					
OGGETTO: LEGGE REGIONALE "Disciplina del demanio e del patrimonio regionale"					
	Sala delle a	il giorno <b>ctto</b> del mese di la dunanze del Consiglio Regionale, in seduta .			
	CONS	IGLIO REGIONALE			
sotto la presidenza del Sigdo	tt. Cosimo	Convertino			
		lbano - prof. Marcello Strazzeri			
Consiglieri Segretari i siggd	ott. Giova	nni Sabato - dott. Armando Stefanet	ti		
e con l'assistenza:					
- del Coordinatore del Settore Se	greteria del	Consiglio F.F. sig. Alfonso Vigila	nte		
- del Responsabile dell'Ufficio Au			*************************		
I Signori Consiglieri sono pr	esenti o asse	enti come segue:			
	Present Assent	7	Presenti Assenti		
1) ALBANO Domenico	<del></del>	26) FUSILLO Nicola			
2) ANGIULI Vito		27) GIANGROSSI Luigi			
3) ANNESE Mario	-   -	28) GODELLI Silvia	(3)		
4) APRILE Leonardo		29) INTRONA Onofrio	<u></u>		
5) ARMENISE Nicola	-	30) LIA Cesare	<u>-</u>		
6) BALDUCCI Enrico	1	31) MACRI' Camillo			
7) BELARDI Raffaele	17	32) MARTELLOTTA Giuseppe	•		
8) BELLOMO Michele	<u> </u>	33) MARZO Corradino			
9) BIANCO Stefano	<u> </u>	34) MASSAFRA Isabella			
10) BRUNO Antonio		35) MINISCHETTI Luigi			
11) CARROZZO Gaetano		36) OCCHIOFINO Nicola			
12) COLANGELO Sabino		37) PIZZICOLI Michele	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
13) COLOGNO Michele	5	38) POTI' Vittorio	4		
14) COLUCCI Francesco		39) PUGLIESE Girolamo			
15) CONVERTINO Cosimo		40) SABATO Giovanni	5		
16) COPERTINO Giovanni		41) SAVINO Vito	4		
17) CROCCO Antonio		42) SILVESTRI Antonio			
18) DE CRISTOFARO Mario	_	43) STANO Giulio			
19) DE LUCIA Francesco		44) STEFANETTI Armando	5		
20) DI CAGNO Nicola		45) STRAZZERI Marcello	4		
21) DI GIOIA Pasquale		46) TAGLIENTE Nicola			
22) DIPIETRANGELO Carmine	5	47) TARQUINIO Lucio			
23) FERLICCHIA Luigi		48) TEDESCO Alberto	<u></u>		
24) FESTINANTE Luigi		49) TONDO Antonio			
25) FITTO Raffaele		50) ZINGRILLO Giusenne	1 . [		

A relazione del Sig. Vice Presidente di turno, cons. Strazzeri (si è allontanato dall'Aula il Presidente Convertino), il quale informa l'Assemblea che diciottesimo argomento in discussione è il disegno di legge "Disciplina del demanio e del patrimonio regionale".

Dà la parola al relatore, cons. Tondo, Presidente della I Commissione consiliare permanente.

### - OMISSIS -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione del disegno di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

#### - OMISSIS -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

### IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;
- A maggioranza di voti, con il voto contrario dei Gruppi PDS e Misto-S.A. e del consigliere Introna e l'astensione del Gruppo AN, del consigliere Di Cagno e del Presidente Strazzeri (sono assenti dall'Aula i consiglieri Armenise, Belardi e Colucci), espressi ed accertati per alzata di mano,

## DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge regionale "Disciplina del demanio e del patrimonio regionale" nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Marcello Strazzeri)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (dott. Giovanni Sabato - dott. Armando Stefanetti)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO F.F. F.to (sig. Alfonso Vigilante)



## LEGGE REGIONALE

"Disciplina del demanio e del patrimonio regionale"

Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge:

### TITOLO I

### FINALITA'

Art.1 (Finalità)

- 1. La presente legge, nell'ambito dei principi e delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616 e alla legge 16 maggio 1970, n.281, disciplina il regime giuridico dei beni di proprietà della Regione che costituiscono il demanio e il patrimonio regionale, l'esercizio delle funzioni amministrative e delle attività in materia di gestione e amministrazione di tali beni.
- 2. La presente legge intende inoltre:
- a) valorizzare il patrimonio regionale, comunque acquisito;
- b) razionalizzare ed economizzare la spesa corrente.

#### TITOLO II

## TIPOLOGIA E CLASSIFICAZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO REGIONALE

## Capo I

## Tipologia dei beni

## Art.2 (Beni del demanio)

- 1. Il demanio regionale è costituito dai beni, in quanto appartenenti alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo, così come individuati dall'art.822, comma 2, del Codice civile.
- 2. Il regime demaniale si applica inoltre ai diritti reali della Regione su beni appartenenti ad altri soggetti nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 11 della legge n.281 del 1970.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PDS e Misto-S.A. e del consigliere Introna e l'astensione del Gruppo AN, del consigliere Di Cagno e del Presidente Strazzeri - sono assenti dall'Aula i consiglieri Armenise, Belardi e Colucci)

## Art. 3 (Beni del patrimonio)

- 1. Il patrimonio regionale è costituito dai beni mobili e immobili appartenenti alla Regione non facenti parte del demanio ai sensi del precedente art.2, comma 1.
- 2. Il patrimonio si distingue in patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile.
- 3. Il patrimonio indisponibile è costituito dai beni individuati, in quanto di pertinenza regionale, dall'art.826 del Codice civile.
- 4. Gli altri beni di proprietà della Regione costituiscono il



patrimonio disponibile regionale.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PDS e Misto-S.A. e del consigliere Introna e l'astensione del Gruppo AN, del consigliere Di Cagno e del Presidente Strazzeri - sono assenti dall'Aula i consiglieri Armenise, Belardi e Colucci)

## Capo II

### Classificazione dei beni

## Art.4 (Classificazione e destinazione dei beni)

- 1. Avuto riguardo alla natura, alle caratteristiche e alla destinazione dei singoli beni, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, provvede con proprie deliberazioni alla loro classificazione, assegnandoli a una delle categorie di cui ai precedenti artt. 2 e 3.
- 2. Con gli stessi provvvedimenti i beni vengono destinati all'esencizio delle funzioni di competenza regionale, ai servizi pubblici o ad altre specifiche finalità pubbliche.
- 3. La classificazione ha luogo in sede di prima approvazione del catalogo dei beni immobili e dell'inventario dei beni mobili e, per i beni successivamente acquisiti, all'atto della loro acquisizione.
- 4. La Giunta regionale effettua periodicamente, e comunque a intervalli non superiori a dieci anni, verifiche generali sulla classificazione e destinazione dei beni.

## 9

### TITOLO III

## ATTIVITA' REGIONALI IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE, GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEI BENI

## Capo I

## Norme generali

Art.5 (Attività regionali)

- 1. Le attività regionali in materia di valorizzazione, di gestione e di amministrazione dei beni di proprietà regionale si distinguono in:
- a) acquisizione dei beni;
- b) catalogazione e inventariazione dei beni;
- c) uso e amministrazione dei beni;
- d) valorizzazione dei beni;
- e) conservazione e realizzazione dei beni:
- f) alienazione dei beni.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PDS e Misto-S.A. e del consigliere Introna e l'astensione del Gruppo AN, del consigliere Di Cagno e del Presidente Strazzeri - sono assenti dall'Aula i consiglieri Armenise, Belardi e Colucci)

## TITOLO IV

## ACQUISIZIONE DEI BENI

### Capo I

### Beni regionali

Art.6 (Beni regionali)

1. Sono beni regionali e vanno acquisiti al demanio o al



patrimonio della Regione tutti i beni mobili e immobili alla stessa pervenuti a seguito di:

- a) trasferimento ex lege;
- b) acquisto;
- c) costruzione;
- d) atto di liberalità;
- e) permuta.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PDS e Misto-S.A. e del consigliere Introna e l'astensione del Gruppo AN, del consigliere Di Cagno e del Presidente Strazzeri - sono assenti dall'Aula i consiglieri Armenise, Belardi e Colucci)

#### Capo II

## Acquisizione dei beni

Art.7 (Acquisizione dei beni per trasferimento ex lege)

1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni trasferiti alla Regione per disposizione di legge o di norma avente forza di legge.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PDS e Misto-S.A. e del consigliere Introna e l'astensione del Gruppo AN, del consigliere Di Cagno e del Presidente Strazzeri - sono assenti dall'Aula i consiglieri Armenise, Belardi e Colucci)

Art.8 (Acquisizione dei beni a seguito di acquisto)

1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni acquisiti dalla Regione e destinati alle attività di carattere istituzionale o per servizi regionali.



- 2. All'acquisto dei beni provvede la Giunta regionale:
- a) per i beni mobili, secondo le procedure previste dalle vigenti leggi regionali in materia di Economato e Provveditorato;
- b) per i beni immobili, a seguito di pubblico bando.
- 3. All'acquisto dei beni immobili la Giunta regionale può provvedere anche a seguito di trattativa privata quando ricorrono circostanze di urgenza e di evidente convenienza in relazione all'uso cui l'immobile è destinato, per la sua localizzazione, composizione e dimensione.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PDS e Misto-S.A. e del consigliere Introna e l'astensione del Gruppo AN, del consigliere Di Cagno e del Presidente Strazzeri - sono assenti dall'Aula i consiglieri Armenise, Belardi e Colucci)

## Art.9 (Acquisizione di beni a seguito di costruzione)

1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni realizzati direttamente dalla Regione secondo le procedure previste dalle leggi nazionali e regionali in materia di lavori pubblici.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PDS e Misto-S.A. e del consigliere Introna e l'astensione del Gruppo AN, del consigliere Di Cagno e del Presidente Strazzeri - sono assenti dall'Aula i consiglieri Armenise, Belardi e Colucci)

## Art.10 (Acquisizione dei beni per atti di liberalità)

- 1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni che pervengono alla Regione per donazione, eredità, legato e altre liberalità.
- 2. Detti beni devono essere formalmente accettati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.
- 3. Sono fatte salve le eventuali procedure speciali di



autorizzazione previste dalle leggi vigenti.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PDS e Misto-S.A. e del consigliere Introna e l'astensione del Gruppo AN, del consigliere Di Cagno e del Presidente Strazzeri - sono assenti dall'Aula i consiglieri Armenise, Belardi e Colucci)

## Art.11 (Acquisizione dei beni per permuta)

- 1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni che pervengono alla Regione per operazioni di permuta.
- 2. La Giunta regionale può procedere alla permuta di beni patrimoniali della Regione con beni di proprietà di terzi, a condizione che vi sia il soddisfacimento di uno specifico interesse pubblico e una evidente convenienza.
- 3. La permuta è effettuata mediante asta pubblica, previo avviso pubblico. Detta procedura non si applica quando i beni da acquisire sono di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici.
- 4. La stima dei beni oggetto di permuta è determinata dall'Ufficio tecnico erariale.
- 5. La permuta di beni immobili non è consentita se l'eventuale conguaglio è superiore al cinquanta per cento del valore maggiore, se tale valore è quello del bene di proprietà regionale.

## TITOLO V

## CATALOGAZIONE E INVENTARIAZIONE DEI BENI

#### Capo I

### Norme generali

## Art.12 (Norme generali)

1. I beni di proprietà della Regione sono iscritti in appositi cataloghi quando si tratta di beni immobili e in appositi inventari nel caso di beni mobili.


(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PDS e Misto-S.A. e del consigliere Introna e l'astensione del Gruppo AN, del consigliere Di Cagno e del Presidente Strazzeri - sono assenti dall'Aula i consiglieri Armenise, Belardi e Colucci)

### Capo II

## Catalogazione dei beni

## Art.13 (Catalogo dei beni immobili demaniali)

- 1. Il catalogo dei beni immobili del demanio regionale consiste nell'elenco di schede riportanti, di norma, le seguenti indicazioni:
- a) descrizione e caratteristiche del bene;
- b) titolo di provenienza;
- c) estensione, ubicazione e altri dati catastali;
- d) tipo di amministrazione o ente preposto;
- e) utilizzazione e relativo titolo;
- f) valore;



g) annotazioni inerenti funzioni esercitate sul bene.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PDS e Misto-S.A. e del consigliere Introna e l'astensione del Gruppo AN, del consigliere Di Cagno e del Presidente Strazzeri - sono assenti dall'Aula i consiglieri Armenise, Belardi e Colucci)

## Art.14 (Catalogo dei beni immobili patrimoniali)

- 1. Il catalogo dei beni immobili patrimoniali consiste nell'elenco di schede riportanti, di norma, le seguenti indicazioni:
- a) descrizione e caratteristiche del bene;
- b) appartenenza al patrimonio indisponibile o disponibile;
- c) titolo di provenienza:
- d) estensione, ubicazione e altri dati catastali;
- e) tipo di amministrazione o ente preposto;
- f) concessioni, diritti a favore di terzi e relativi titoli;
- g) uso o servizio speciale cui sono destinati e durata di tale destinazione;
- h) valore.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PDS e Misto-S.A. e del consigliere Introna e l'astensione del Gruppo AN, del consigliere Di Cagno e del Presidente Strazzeri - sono assenti dall'Aula i consiglieri Armenise, Belardi e Colucci)

### Capo III

### Inventariazione dei beni

Art.15 (Inventari dei beni mobili)

1. Gli inventari dei beni mobili sono articolati per categorie secondo la seguente classifica:



11

categoria A: arredi;

categoria B: macchine e attrezzature;

categoria C: libri e riviste; categoria D: opere d'arte; categoria E: altri beni.

2. Sono esclusi dagli inventari i materiali di facile consumo o prodotti destinati alla produzione.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PDS e Misto-S.A. e del consigliere Introna e l'astensione del Gruppo AN, del consigliere Di Cagno e del Presidente Strazzeri - sono assenti dall'Aula i consiglieri Armenise, Belardi e Colucci)

## Art.16 (Valutazione dei beni)

1. I beni mobili sono sottoposti a ricognizioni periodiche, per il loro aggiornamento, con scadenza non superiore a 10 anni.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PDS e Misto-S.A. e del consigliere Introna e l'astensione del Gruppo AN, del consigliere Di Cagno e del Presidente Strazzeri - sono assenti dall'Aula i consiglieri Armenise, Belardi e Colucci)

### TITOLO VI

### USO E AMMINISTRAZIONE DEI BENI

## Capo I

Uso dei beni del demanio e del patrimonio regionale

Art.17 (Concessione in uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile)

1. Sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile

regionale possono essere autorizzate occupazioni temporanee di aree ed edifici, ovvero concessioni in uso per lo svolgimento di attività non corrispondenti alla funzione pubblica cui il singolo bene è destinato, alle seguenti condizioni:


- che sia garantita la continuità della funzione pubblica e non derivi a questa alcun pregiudizio per i beni demaniali;
- che le attività da svolgere siano compatibili con la funzione pubblica e tali da non pregiudicare il contemporaneo perseguimento per i beni del patrimonio indisponibile.
- 2. Alla costituzione di diritti a favore di terzi si provvede con concessione amministrativa.
- 3. La Giunta regionale disciplina la durata del rapporto, la misura del canone, i modi e le condizioni di esercizio della concessione, anche al fine di garantire la destinazione del bene e stabilisce i requisiti che il concessionario deve mantenere per la durata del rapporto, pena la decadenza della concessione.
- 4. Fatte salve le vigenti disposizioni regionali, laddove non specificatamente previsto, l'atto di concessione viene rilasciato con decreto dell'Assessore agli affari generali.
- 5. La Giunta regionale, a suo insindacabile giudizio, revoca l'atto di concessione quando ciò sia richiesto da interesse pubblico o non sia più garantito l'ordinario svolgimento della funzione pubblica cui il bene è destinato.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PDS e Misto-S.A. e del consigliere Introna e l'astensione del Gruppo AN, del consigliere Di Cagno e del Presidente Strazzeri - sono assenti dall'Aula i consiglieri Armenise, Belardi e Colucci)

#### Art.18

(Concessione in uso dei beni immobili del patrimonio disponibile)

- 1. I beni immobili del patrimonio disponibile regionale sono concessi in locazione previo avviso pubblico.
- 2. La Giunta regionale fissa i criteri per la scelta del contraente riconoscendo, a parità di condizioni, un titolo preferenziale alle richieste degli enti locali.



3. L'atto di locazione è deliberato dalla Giunta regionale e disciplina la durata del rapporto, la misura del canone, i modi e le condizioni di esercizio della conduzione.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PDS e Misto-S.A. e del consigliere Introna e l'astensione del Gruppo AN, del consigliere Di Cagno e del Presidente Strazzeri - sono assenti dall'Aula i consiglieri Armenise, Belardi e Colucci)

## Art.19 (Destinazione dei proventi delle concessioni e delle locazioni o affitti)

1. Le somme ricavate dalle concessioni e dalle locazioni o affitti di beni regionali sono destinate alla conservazione, ristrutturazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare regionale.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PDS e Misto-S.A. e del consigliere Introna e l'astensione del Gruppo AN, del consigliere Di Cagno e del Presidente Strazzeri - sono assenti dall'Aula i consiglieri Armenise, Belardi e Colucci)

## Capo II

## Amministrazione dei beni del demanio e del patrimonio regionale

## Art.20 (Norme generali)

1. I beni del demanio e del patrimonio regionale sono amministrati nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali.

## Art.21 (Amministrazione dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile regionale)

- 1. I beni del patrimonio indisponibile regionale di cui al precedente art.3, comma 3, ove non necessari alle esigenze regionali, possono essere concessi in uso, a titolo oneroso, a enti locali, enti strumentali della Regione e a enti pubblici o privati, per l'esercizio di specifiche attività di prevalente interesse pubblico.
- 2. I rapporti tra la Regione e i soggetti di cui al precedente comma 1, in riferimento ai beni affidati, sono regolati da atto di concessione. Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni sono a carico del soggetto che li utilizza.


(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PDS e Misto-S.A. e del consigliere Introna e l'astensione del Gruppo AN, del consigliere Di Cagno e del Presidente Strazzeri - sono assenti dall'Aula i consiglieri Armenise, Belardi e Colucci)

## Capo III

Gestione e amministrazione dei beni non concessi in uso e dei servizi di pubblico interesse

## Art.22 (Norme generali)

- 1. Alla gestione dei beni regionali e dei servizi di pubblico interesse provvede la Giunta regionale nelle seguenti forme:
- a) direttamente, a mezzo dell'Assessorato competente in materia;
   b) in concessione a enti locali o enti strumentali regionali ovvero a soggetti privati che abbiano specifica competenza.



#### TITOLO VII

### VALORIZZAZIONE DEI BENI

Art.23 (Valorizzazione dei beni)

1. Prima di procedere alla alienazione dei propri beni, la Regione deve attivarsi per la massima valorizzazione possibile dei beni da alienare.

(approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo AN, dei consiglieri Angiuli, Di Cagno, Introna, Marzo e Tondo e del Presidente Strazzeri – sono assenti dall'Aula i consiglieri Armenise, Belardi e Colucci)

## TITOLO VIII

### ALIENAZIONE DEI BENI

## Capo I

### Norme generali

Art.24 (Norme generali)

- 1. I beni di proprietà regionale che possono essere alienati sono quelli che appartengono al patrimonio della Regione.
- 2. I beni del patrimonio indisponibile sono alienabili nei soli casi previsti dalle leggi regionali ovvero nei casi in cui la Giunta regionale deliberi espressamente la non fruibilità del bene stesso per le esigenze proprie o di altro uso pubblico.
- 3. L'alienazione avviene a titolo oneroso ed è disposta dalla



Giunta regionale, nel rispetto delle norme della presente legge.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PDS e Misto-S.A. e del consigliere Introna e l'astensione del Gruppo AN, del consigliere Di Cagno e del Presidente Strazzeri - sono assenti dall'Aula i consiglieri Armenise, Belardi e Colucci)

### Capo II

## Norme sul patrimonio agricolo-forestale

Art.25
(Norme sul patrimonio agricolo-forestale)

1. I beni del patrimonio agricolo-forestale possono essere alienati quando, per la loro natura o condizione, non siano utilizzabili al perseguimento dei fini propriamente istituzionali o quando la cessione, per la ubicazione e la estensione dei beni interessati, consenta un più razionale assetto del patrimonio regionale. L'alienazione avviene con le modalità e le forme previste dalla presente legge.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PDS e Misto-S.A. e del consigliere Introna e l'astensione del Gruppo AN, del consigliere Di Cagno e del Presidente Strazzeri - sono assenti dall'Aula i consiglieri Armenise, Belardi e Colucci)

### Capo III

#### Alienazione di beni immobili

Art.26 (Alienazione del patrimonio regionale)

1. Alla alienazione del patrimonio regionale provvede la Regione o direttamente, attraverso i propri uffici, o con affidamento di mandato a Società di servizi, specializzate nel



settore immobiliare, individuate a seguito di esperimento di pubblica gara, ponendo a base pubblico bando da redigere ai sensi della legge 5 dicembre 1991, n.386.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PDS e Misto-S.A. e del consigliere Introna e l'astensione del Gruppo AN, del consigliere Di Cagno e del Presidente Strazzeri - sono assenti dall'Aula i consiglieri Armenise, Belardi e Colucci)

### Art.27

(Alienazione di beni immobili mediante asta pubblica)

- 1. I beni immobili sono alienati mediante asta pubblica, con il sistema delle offerte segrete in aumento, assumendo come base d'asta il prezzo di stima.
- 2. L'asta viene presieduta dall'Assessore al demanio e patrimonio o da suo delegato.
- 3. Qualora l'asta vada deserta per due volte, la Giunta regionale può deliberare di procedere all'alienazione del bene a trattativa privata, riducendo il prezzo d'asta per non più di un decimo.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PDS e Misto-S.A. e del consigliere Introna e l'astensione del Gruppo AN, del consigliere Di Cagno e del Presidente Strazzeri - sono assenti dall'Aula i consiglieri Armenise, Belardi e Colucci)

## Art.28 (Prezzo di stima e Commissioni tecniche)

- 1. Il prezzo di stima dei beni immobili è stabilito dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio. Restano ferme le disposizioni previste dalla legge regionale 15 febbraio 1985, n.5 per le alienazioni dei terreni del demanio armentizio regionale.
- 2. Qualora enti locali territoriali (Comuni, Provincie, Comunità montane e/o loro consorzi) e Università statali istituite nel territorio regionale, che abbiano già nella loro



disponibilità il bene immobile, ne richiedano la cessione, il prezzo di stima fissato dall'Ufficio tecnico erariale è decurtato dei canoni di locazione corrisposti e degli oneri sopportati per la manutenzione straordinaria e la valorizzazione del bene.

3. Le detrazioni di cui al precedente comma 2 non possono comunque superare il cinquanta per cento del prezzo stimato ai sensi del precedente comma 1.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PDS e Misto-S.A. e del consigliere Introna e l'astensione del Gruppo AN, del consigliere Di Cagno e del Presidente Strazzeri - sono assenti dall'Aula i consiglieri Armenise, Belardi e Colucci)

## Art.29 (Svolgimento della gara e aggiudicazione9

- 1. Per lo svolgimento della gara e l'aggiudicazione si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato.
- 2. L'aggiudicazione è definitiva e il verbale d'asta ha gli effetti del contratto di vendita, salva l'approvazione della Giunta regionale.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PDS e Misto-S.A. e del consigliere Introna e l'astensione del Gruppo AN, del consigliere Di Cagno e del Presidente Strazzeri - sono assenti dall'Aula i consiglieri Armenise, Belardi e Colucci)

# Art.30 (Destinazione dei proventi dell'alienazione)

- 1. E' istituito il Fondo speciale dei proventi dell'alienazione dei beni immobili.
- 2. Il Consiglio regionale delibera l'utilizzazione delle somme del Fondo secondo le seguenti indicazioni:
- a) realizzazione delle sedi regionali;
- b) interventi sul disavanzo finanziario della Regione;



c) attuazione dei programmi comunitari.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi AN e PDS - ad eccezione del cons. Angiuli, il quale ha votato a favore - dei consiglieri Di Cagno, Introna e Potì e del Presidente Strazzeri - sono assenti dall'Aula i consiglieri Armenise, Belardi e Colucci)

### Capo IV

## Alienazione di beni mobili

## Art.31 (Alienazione di beni mobili)

- 1. I beni mobili che possono essere alienati sono quelli divenuti inservibili o non adatti agli scopi originari, purchè dichiarati "fuori uso" dal competente Servizio economato e cassa.
- 2. L'alienazione di tali beni è disposta dalla Giunta regionale, che provvede a stabilire anche le condizioni economiche delle alienazioni.
- 3. Nel caso di alienazione gratuita, ha diritto di priorità a ottenere i beni la Croce rossa italiana che, se non interessata agli stessi, è invitata a rilasciare apposita dichiarazione.
- 4. L'alienazione dei beni mobili, a titolo oneroso, è regolata dalle norme che disciplinano l'attività del Settore economato e provveditorato dell'Assessorato agli affari generali e, in mancanza, dalla normativa statale in materia.



### TITOLO IX

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.32 (Pareri)

1. I pareri di cui al precedente art.4, comma 1, si intendono acquisiti decorsi sessanta giorni dalla data della richiesta.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PDS e Misto-S.A. e del consigliere Introna e l'astensione del Gruppo AN, del consigliere Di Cagno e del Presidente Strazzeri - sono assenti dall'Aula i consiglieri Armenise, Belardi e Colucci)

## Art.33 (Programma di alienazione)

- 1. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni, o parte di essi, indicati nella tabella A) allegata alla presente legge, facenti parte del patrimonio disponibile della Regione, sulla base di un programma da sottoporre al Consiglio regionale.
- 2. In deroga al disposto di cui al precedente comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad alienare i seguenti beni disponibili:
- 1) compendio immobiliare IRIIP con esclusione dei terreni;
- 2) palestra ex G.I., via Napoli 204, Bari.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PDS e Misto-S.A. e del consigliere Introna e l'astensione del Gruppo AN, del consigliere Di Cagno e del Presidente Strazzeri - sono assenti dall'Aula i consiglieri Armenise, Belardi e Colucci)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Marcello Strazzeri)

I CONSIGLIERI SEGRETARI F.to (dott. Giovanni Sabato - dott. Armando Stefanetti)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO F.F.
F.to (sig. Alfonso Vigilante)

ALL.A

## ELENCO PATRIMONIO IMMOBILIARE ALIENABILE AI SENSI DELL'ARTICOLO 33

COMUNE	DESCRIZIONE	PROVENIENZA
ADELFIA	CASA EX G.I.Scuola Materna	Ministero Tesoro
	Via Conte Sabini,n.12	
LTANURA	Casa ex G.I.Scuola Materna	Ministero Tesoro
	Via Matera n.1	
CANOSA DI PUGLIA	C.S.P.C.R.	CASMEZ
	Via Parini n.48	
APURSO	ex ENAL	Ministero Tesoro
	P.zza C.Ciano n.48	
BLLANARE	Casa ex G.I.	Ministero Tesoro
	P.zza Risorgimento	**
CONVERSANO	Casa ex G.I.	Ninistero Tesoro
	Largo Iaia	
SIOIA DEL COLLE	Locali ex FAPL	Ministero Lavoro
	Via Rossini n.3	
GIOVINAZZO	Colonia Marina ex G.I.	Ministero Tesoro
	Via Giovanni XXIII	
LINERVINO MURGE	Locali ex FAPL	Ministero Tesoro
	Via Muraglia n.5	
OLA DI BARI	Locali ex FAPL	Ninistero Lavoro
	Via Giovanni XXIII	
UTIGNANO	Ex INAPLI - CRFP	Ministero Lavoro
	Via Roma n.43	
RINDISI	Locali ex C.P.P.S.	Ministero Tesoro
	Via Seminario n.12	
RINDISI	Locali ex A.A.I.	Ministero Interni
	Via Bettolo n.43	
ASANO	Colonia Collinare Bianchi ex G.I.	Ministero Tesoro
	Via Belvedere(Selva)	
ASANO	Colonia Collinare "Damaso" ex G.I.	Ministero Tesoro
	V.le Minareto (Selva)	
ASANO	Colonia Coll. "Capolicchio" ex G.I.	Kinistero Tesoro
	V.le delle More(Selva)	
OGGIA	Palestra ex G.I.	Ninistero Tesoro
	Via Galliani	
OGGIA	Palestra ex G.I.	Ministero Tesoro
	Via Pestolozzi	



TARANTO	Colonia Karina ex G.I. San Vito	Ministero Tesoro
VICO DEL GARGANO	Via Torpisana  Col. Marina ex G.I. "G. Postiglione"  Località San Menaio	Ministero Tesoro
BRINDISI	Fabbricato D/4 Lotiz.VINAL	Acquisizione Regionale
GIOIA DEL COLLE	Colonia Hanseniani Contrada Vallata	Ministero Sanità
ALBEROBELLO	Centro Soggiorno ex G.I. Località Bosco Selva	Ministero Tesoro
BARI	Palestra ex G.I.  Via Napoli n.264	Ministero Tesoro
BARI	Via Palagianello n.77  Ex ENALC  Via C.Ulpiani n.10	Ministero Tesoro
HOTTOLA	Contr.Cappuccini Colonia Collinare ex G.I.	Kinistero Tesoro
MARTINA FRANCA	Via carraro di Fico n.7/9 Colonia Collinare ex G.I.	Ministero Tesoro
LATERZA	V.Duca degli Abruzzi 39 Colonia Collinare ex G.I.	Ninistero Tesoro
GROTTAGLIE	Via Duomo n.255 C.R.S.E.C.	CASMEZ
TARANTO	Via Di Nezzo n.20 Locali ex O.N.N.	Ninistero Tesoro
TARANTO TARANTO	Appartamento ex 0.M.N.  P.zza Immacolata n.23  Locale ex 0.M.N.	Ninistero Tesoro
	Località san Kauro	
SANNICOLA DI LECCE	Via Arnesano Lecce Colonia Karina "Stajano"	Kinistero Tesoro
MONTERONI	Immobile ex G.I."Fiorini"	Ministero Tesoro
VICO DEL GARGANO	Fabbr.nel Camping "Calenelle" Località Calenelle	Ministero Tesoro
TORREMAGGIORE	Immobile ex FAPL V.le G.Di Vittorio n.8	Ministero Lavoro
s.Ferdinando	Immobile ex FAPL Via Gorizia 127/129	Ministero Lavoro
CHIBUTI	Via da Zara n.11  Fabbricato ex CASMEZ  Località Chieuti Scalo	CASMEZ
POGGIA	Palestra ex G.I. Via da Zara n.11	Ministero Tesoro



A11.A

## ELENCO PATRIMONIO INMOBILIARE ALIENABILE AI SENSI DELL'ART.33

## NATURA DEI BENI: TERRENI

PROV	INCL	A DI	BARI

- Agro di Bari (Lg.Perotti) urbano	Ha 0.33.21
- Agro di Bitonto (Terreno ex G.I.)	Ha 4.00
- Agro di Minervino(Terreno ex G.I.)	Ha 0.11.44

## PROVINCIA DI FOGGIA

- Agro di Foggia (campi di tennis ex ENAL)urbano	Ha 0.45.37
- Agro di S.Severo(campo sportivo)	Ha 1.59.60
- Agro di Serracapriola (campo sportivo)	Ha 0.78.40
- Agro di Stornara	Ha 19.36.72

## PROVINCIA DI LECCE

- /	<b>lero</b>	di	Lecce	Camping	S.Cataldo	ex	G.I.)	Ha 1.27.74
-----	-------------	----	-------	---------	-----------	----	-------	------------

## PROVINCIA DI TARANTO

_	<b>VELO</b>	ar	Massaira(campo sportivo)	MR 1.45.00
-	Agro	di	Ginosa M. (Terreno ex ENAOLI)	Ha 1.88.25



## All.A

## NATURA DEI BENI: AZIENDE E IMPIANTI

- Azienda Agricola	"Tara" di Castellaneta	Ha 12.58.72
- Azienda Agricola	"Vulgano"	Ha 23.64.00
- Azienda Agricola	"Coop.Agro Futuro"	Ha 28.00.00
- Azienda Agricola	"Fortore"	Ha 20.60.00
- Azienda Agricola	"Ex ENAOLI" Castellaneta	Ha 96.00.00
- Azienda Agricola	" Restinco" Brindisi	Ha 19.68.35
- Azienda Agricola	" Cesano"	Ha 12.40.00
- Azienda Agricola	"vado Francioso"	Ha 6.00.00
- Azienda Agricola '	MAREF M Bitetto	Ha 14.57.90